

egli, accordandosi colla teologia d'allora e odierna della Chiesa, insegnò colla massima chiarezza che l'indulgenza « serve solo contro la pena dei peccati, di cui si ebbe il pentimento e furono confessati ». ¹ Gli è vero che senza dolore e meramente con denaro potevansi acquistare le così dette lettere di confessione o d'indulgenza (*confessionalia*), ma il mero acquisto di simile documento non assicurava nè il perdono dei peccati, nè l'acquisto dell'indulgenza, poichè il possessore di simile lettera ne otteneva esclusivamente il diritto di farsi assolvere una volta in vita e nell'ora della morte da un confessore scelto liberamente, ma dietro contrita confessione dei peccati, anche dalla maggior parte dei casi riservati al papa e di farsi impartire un'indulgenza plenaria. ² Anche qui dunque, come sempre, per lucrare l'indulgenza presupponevasi come condizione naturale il dolore e la confessione. ³ Altrimenti stanno le cose quanto all'indulgenza pei morti, ⁴ sulla quale, d'accordo colle istruzioni per l'indulgenza direttive per lui, Tetzel realmente ha predicato essere dogma cristiano, che per acquistare l'indulgenza a favore dei morti occorreva soltanto l'oblazione in denaro, non dolore e confessione. Insieme egli insegnò, conforme all'opinione sostenuta da molti teologi del tempo, che l'indulgenza pei morti viene applicata infallibilmente ad un'anima determinata. Non può soggiacere ad alcun dubbio che, quanto alla sostanza almeno, egli, partendo da questo presupposto, abbia predicato la massima drastica: « tosto che il denaro suona nella cassetta, l'anima balza fuori del purgatorio ». ⁵ Le bolle papali per l'indulgenza non davano alcun punto d'appoggio a questa tesi. Un'opinione scolastica non sicura, già riprovata dalla Sorbona nel 1482 e poi ancora nel 1518, non una dottrina della Chiesa era quella che in modo affatto indebito venne così presentata come verità sicura. Non approvava affatto simili esagerazioni il primo teologo che fosse alla Corte di Roma, il cardinale Caetano, il quale con energia faceva risaltare, come, anche se teologi e predicatori insegnino tali idee esagerate, non vi si deve prestare fede alcuna. « I predicatori », così il cardinale, « si presentano in nome della Chiesa fintanto che annunciano la dottrina di Cristo e della Chiesa, ma se insegnano di propria testa o per loro interesse cose, che non sanno, non ponno

¹ Cfr. l'articolo 7 della *Vorlegung* del TETZEL; PAULUS, *Tetzel* 88 s.

² Al fine di prevenire abusi, la Chiesa aveva stabilito che la lettera di confessione perdesse la validità qualora il suo possessore fidando in essa commettesse peccati: v. PAULUS in *Hist. Jahrb.* XXV, 636.

³ Cfr. PAULUS, *Tetzel*, 130 ss.; *Die deutschen Dominikaner* 6; *Katholik* 1899 II, 456-458; SCHMIDLIN, *Sanson* 38 ss., ove a p. 44 ss. è comunicata nel testo e in versione e riprodotta a facsimile una lettera d'indulgenza per la città di Soletta, firmata dal Sanson.

⁴ Cfr. PAULUS, *Tetzel* 138 ss.

⁵ Ibid. 149.